

La riforma della IP:  
quali «riflessi» sulla IeFP?

**Giulio M. Salerno**

# Il decreto legislativo n. 61/2017: le scelte di base e i fattori critici

- Due sistemi di istruzione professionalizzante, IP e leFP, distinti («ciascuno con propria identità»), raccordati e con pari dignità: **rimane irrisolto il problema della «governance» unitaria**
- Una «Rete nazionale delle scuole professionali», con IP e istituzioni formative accreditate, ma è previsto solo il «Tavolo Nazionale» (anche con le parti sociali) della IP con funzioni di monitoraggio e valutazione; a quando il «Tavolo della leFP»?
- L'offerta della IP rinnovata (11 indirizzi), orientata a figure professionali referenziate, e riorganizzata in senso tendenzialmente coerente con la metodologia didattica e di apprendimento della leFP: **non si va verso la duplicazione?**
- Tutti i decreti ministeriali di attuazione da adottarsi «previa intesa» con le Regioni: **la IP non cambia se le Regioni non sono d'accordo!**
- Nuove «norme generali sull'istruzione», vincolanti in modo omogeneo tutte le Regioni anche in materia di leFP (alcune applicabili da subito, altre dal momento dall'attuazione): **le Regioni se ne sono accorte?**

# Nuove sette norme generali per la leFP

- 1) La scelta – non altrimenti modulabile dalle Regioni – tra IP e leFP (qualifica e diploma) (dopo il primo ciclo di istruzione): **da qui, l'obbligo delle Regioni di adeguare la loro normativa!**
- 2) La sussidiarietà (sussidiaria) degli IF, dal 2018-2019, solo con accreditamento regionale, nel rispetto degli standard formativi regionali sulla base di specifici accorsi con USR, in coerenza con i criteri stabiliti nel «DM sui raccordi» (art. 7, comma 2) e dopo l'adozione del «DM sul passaggio al nuovo ordinamento» della IP (art. 3, comma 3): **da qui, la necessità dell'applicazione del d.lgs. n. 61, altrimenti la cd. sussidiarietà degli IP cesserebbe!**

# Ancora

- 3) Correlazione tra qualifiche e diplomi della leFP e diplomi professionali della IP, sulla base delle indicazioni del DM sul passaggio al nuovo ordinamento della IP (art. 3, comma 3), e quindi anche i titoli rilasciati dalla leFP in sede regionale sono considerati come «titoli di studio»; **da qui l'esigenza dell'aggiornamento del Repertorio delle figure delle qualifiche e dei diplomi di leFP (procedimento complesso)!**
- 4) I raccordi tra leFP e IP sono stabiliti con apposito DM (art. 7, comma 1) e non saranno diversamente disciplinabili in sede regionale: **da qui, l'esigenza di rivedere e aggiornare le discipline regionali vigenti**

# Ancora

- 5) La «Rete nazionale delle Scuole professionali» costituita dagli IP e dalle istituzioni formative accreditate dalla leFP sulla base dei LEP stabiliti nel d.lgs. n. 226/2005, è disciplinata con DM (art. 7, comma 3); **da qui, l'esigenza di integrare la disciplina regionale e di renderla coerente con i LEP del d.lgs. 226/2005**
- 6) I passaggi degli allievi tra IP e leFP saranno disciplinati con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 8, comma 2) sulla base dei criteri stabiliti nel d.lgs. 61/2017: **da qui, l'esigenza di aggiornare e rivedere le discipline regionali**

# Ancora

- 7) Le Regioni dovranno attivare il quinto anno per i diplomati della leFP, a proprie spese, per il sostenimento dell'esame di Stato, sulla base di apposite intese tra Regioni e MIUR, e secondo modalità «coerenti» con i percorsi seguiti nella leFP; **da qui la necessità di aggiornare la disciplina regionale**

# La complessa procedura di attuazione: problemi e prospettive

- I ritardi del MIUR e i termini del d.lgs. 61/2017 per l'adozione di alcuni DM che sono tuttavia considerati come «ordinatori» (entro 90 giorni sia il primo DM che quello sulla Rete!); senza termini il DM sui raccordi con la leFP, e l'Accordo Stato-Regioni sui passaggi (perché dipendono dai precedenti atti)
- E' prevedibile una prossima accelerazione attuativa nell'adozione dei decreti ministeriali, a partire da quello «generale» (i profili in uscita degli indirizzi di studio, il passaggio al nuovo ordinamento della IP, le correlazioni tra i titoli di studio)
- La necessità di aggiornare in parallelo il Repertorio della leFP: figure e indirizzi nazionali, e poi profili regionali (le esigenze del duale, le competenze non necessarie, la definizione e la referenziazione del profilo professionale in diretto collegamento con l'Atlante dei lavori e delle qualifiche – INAPP)
- Occorre interagire nel rapporto tra Stato e Regioni, e tra le Regioni: uno «scambio» fruttuoso!